Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, sciogliendo la riserva del 19.9.2018, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati

dott.ssa Caterina Molfino — Presidente
dott.ssa Marida Corso — Giudice
dott. ssa Grazia Bisogni — Giudice designato

riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente

DECRETO

nella causa civile iscritta al n. 23002 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 35bis d.lgs. 25\2008, e vertente

TRA

[redacted] rapp.to e difeso dall'avv.to Luigi Migliaccio, presso il cui studio elett.nte domicilia e sito a Napoli, piazza Cavour n. 139, in virtù di procura in atti

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno

RESISTENTE CONTUMACE

PUBBLICO MINISTERO, presso la Procura della Repubblica in sede

INTERVENTORE *EX LEGE*

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 2.8.2018, [redacted] proponeva opposizione avverso il provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno, Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno con il quale gli non era stata riconosciuta la protezione internazionale e sussidiaria e non gli era stato concesso il permesso per motivi umanitari. Chiedeva, quindi, che gli fosse accordata la protezione sussidiaria o quella umanitaria. Chiedeva di fissare l'udienza per difetto della videoregistrazione dell'audizione e per precisare circostanze non emerse durante l'audizione, relative ai motivi dell'espatrio, alla situazione dei luoghi di provenienza ed alla minaccia alla vita dei civili per la presenza di gruppi armati, oltre che alla sua permanenza in Libia ed alle torture ivi subite, consistenti in frustate e nell'ustione con tizzoni ardenti.

Il giudice designato fissava l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé per il 19.9.2018.

Il Ministero non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citato con ricorso notificatogli dalla cancelleria, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, il 9.8.2018.

Il PM concludeva per il rigetto del ricorso.

Firmato Da: MOLFINO CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20b8d9c1a4d4660dcec1aed3ac00749c - Firmato Da: BISOGNI GRAZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f42bede116c2fb16f55aa9fc0e63376

In via preliminare, ritiene questo Collegio di dovere sottolineare che con l'introduzione dell'art. 35bis nel d.lgs. 25\2008, entrato in vigore a decorrere dal 18.8.2017 per effetto del d-l 13\2017, convertito con modificazioni nella legge 46\2017, le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'art. 35 del citato d.lgs. 25 sono regolate dagli artt. 737 e ss. c.p.c., ove non diversamente disposto dal medesimo articolo, e sono attribuite, ex art. 3 d-l 13, alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite in ciascun tribunale ordinario del luogo nel quale hanno sedi le Corti d'Appello. L'art. 3, comma 4bis, del menzionato d-l 13 prevede la composizione collegiale del giudice. Inoltre, l'art. 35bis, non diversamente da ciò che già l'art. 19 d.lgs. 150\11, che in precedenza regolava le controversie in questione, prescriveva, dispone al comma 6 che la cancelleria debba provvedere alla notificazione del ricorso al Ministero dell'Interno presso la Commissione Territoriale che ha provveduto all'emanazione del provvedimento censurato ed alla sua trasmissione al PM. La disciplina dettata dall'art. 35bis, a differenza della precedente, che richiamava il rito sommario di cognizione e la conseguente fissazione per decreto dell'udienza di comparizione delle parti, prosegue, inoltre, caratterizzandosi per la non indispensabilità della fissazione dell'udienza, potendo il procedimento essere definito senza provvedervi, fermo restando l'ampio potere istruttorio ufficioso riconosciuto al giudice (cfr. commi 9, 10 e 11).

Affrontando nel merito la domanda, occorre rammentare che la materia inerente il riconoscimento della protezione internazionale è disciplinata nell'art. 2 comma 1 lett. e) e f) del d.lgs. del 19.11.2007 n. 251 (con il quale è stata attuata la direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione ai cittadini di Paesi terzi ed apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta) e che prevede diverse forme di protezione internazionale.

Tale decreto definisce "rifugiato" il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10.

Le suindicate disposizioni sono, poi, riprodotte nell'art. 2 comma 1 lett. d) ed e) del d.lgs. 28.1.2008 n. 25, che ha attuato la direttiva 2005\85\CE, con l'unica specificazione relativa alla necessaria non appartenenza dello straniero ad un Paese dell'Unione Europea.

Ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato, inoltre, gli artt. 7 e 8 del menzionato decreto legislativo contengono la definizione di atti di persecuzione e dei motivi della persecuzione. In particolare, gli atti di persecuzione devono – alternativamente – essere: a) sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma

Firmato Da: MOLFINO CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20b8d9c1a4d4660dcec1aed3ac00749c - Firmato Da: BISOGNI GRAZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f42bede116c2fb16f55aa9fc0e63376

di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10 comma 2; f) atti specificamente diretti contro il genere sessuale o contro l'infanzia.

I motivi di persecuzione sono individuati con riferimento alle seguenti ipotesi: a) razza, riferita in particolare a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico; b) religione, che include le convinzioni teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte; c) nazionalità, non riferita esclusivamente alla cittadinanza, all'assenza di cittadinanza, ma designa in particolare l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro stato; d) particolare gruppo sociale, ed è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese di origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana; e) opinione politica, riferita in particolare alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche od ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d.lgs. n. 251\2007, come anche previsto dall'art. 2 comma 1 lett. f) e g) del d.lgs. n. 25\2008, definisce "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il cittadino straniero il quale non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal medesimo decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese; lo "*status* di protezione sussidiaria" è il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona

Firmato Da: MOLFINO CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20b8d9c1a4d4660dcec1aed3ac00749c - Firmato Da: BISOGNI GRAZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f42bede116c2fb1655aa9fc0e63376

ammissibile a detta protezione.

Il "danno grave" viene individuato dall'art. 14 del citato decreto legislativo nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Il nuovo sistema di protezione internazionale ha, quindi, introdotto una nuova misura, la protezione sussidiaria, che deve essere riconosciuta quando esiste il rischio effettivo di essere sottoposto a pena di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti. Il riscontro positivo di questa condizione non costituisce più una condizione idonea soltanto al rilascio di un permesso di natura umanitaria, di natura temporanea, garantito dall'obbligo di osservare il divieto stabilito nell'art. 3 CEDU, nella lettura fornitane dalla Corte di Strasburgo, e rilasciato dal Questore D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, ma dà diritto ad una misura di protezione internazionale, stabile, accompagnata dal permesso di soggiorno triennale e dalla fruizione di un complesso quadro di diritti e facoltà (accesso al lavoro, allo studio alle prestazioni sanitarie), direttamente scrutinato dalle Commissioni territoriali.

L'art. 5 del d.lgs. n. 251\2007, altresì, identifica come responsabili della persecuzione o del danno grave lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio o ancora i soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art. 6 comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.

Connesso a tale tema è quello del diritto alla protezione umanitaria, concretizzantesi nel permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 comma 6 del d.lgs. 286/1998.

La controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, sia nel caso in cui si tratti di impugnazione del diniego di permesso di soggiorno del Questore (Cass. SS.UU. 19.5.2009, n. 11535; da ultimo, Cass. SS.UU. 28.2.2017 n. 5059), sia nel caso in cui si tratti di controversia sulla domanda di accertamento della protezione internazionale e in subordine del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. SS.UU. 9.9.2009, n. 19393), come nel caso di specie.

Il motivo è che la situazione giuridica soggettiva dello straniero è di diritto soggettivo, il quale va annoverato tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall'art. 2 della Costituzione e dall'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e non può essere degradato ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidato solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato esclusivamente al legislatore (cfr. cit. 5059\2017).

L'art. 5, c. 6, del D.Lgs. n. 286/98, che appunto disciplina l'ipotesi della sussistenza di esigenze di protezione umanitaria, prevede che "Il rifiuto o la revoca del

Firmato Da: MOLFINO CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20b8d9c1a4d4660dcec1aed3ac00749c - Firmato Da: BISOGNI GRAZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f42bede116c2fb16f55aa9fc0e63376

permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano".

L'uso della disgiunzione evidenzia che i motivi di carattere umanitario non debbano trovare fondamento in obblighi specifici previsti dalla Costituzione o da fonti internazionali, potendo trovarlo invece anche nella clausola generale dell'art. 2 della Costituzione; si tratta insomma di una clausola di salvaguardia del sistema volta a consentire che sia data tutela anche a situazioni non rientranti in alcuna delle disposizioni citate.

La disposizione normativa non enuncia in via esemplificativa quali debbano essere considerati i seri motivi, e, pertanto, è suscettibile di ampia interpretazione. Essi possono essere integrati da situazioni soggettive, come i bisogni di protezione a causa di particolari condizioni di vulnerabilità personale riguardanti, ad esempio, la salute o l'età, ma anche oggettive, concernenti il paese di provenienza, come una grave instabilità politica, o la verificazione di episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni similari.

Le disposizioni in materia di protezione umanitaria previste dall'ordinamento interno possono, peraltro, trovare applicazione anche laddove, nei confronti della persona interessata, sussista, comunque, un concreto pericolo di essere sottoposto a torture e/o a pene o trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rientro nel Paese d'origine (art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

Sul piano processuale occorre osservare che con la domanda di protezione internazionale, ancorché indistinta, il richiedente ha diritto all'esame delle condizioni di riconoscimento delle due misure di protezione previste nelle Direttive, e senza, tuttavia, escludere la possibilità del rilascio di un permesso sostenuto da ragioni umanitarie o da obblighi internazionali o costituzionali diversi da quelli derivanti dal citato art. 3 CEDU (ormai ricompreso espressamente nella protezione sussidiaria) o da quelli indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale): vedi Cass. 24.3.2011, n. 6480.

Per quanto concerne l'onere probatorio, l'art. 3 del d.lgs. n. 251/2007 stabilisce che il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda; tuttavia, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione della eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha

Firmato Da: MOLFINO CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20b8d9c1a4d4660dcec1aed3ac00749c - Firmato Da: BISOGNI GRAZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f42bede116c2fb16f55aa9fc0e63376

presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

La giurisprudenza ha, inoltre, precisato che in detta materia vi sono profonde divergenze rispetto alle regole generali del processo civile; ed, infatti, il giudice, attraverso i propri poteri ufficiosi, potrà e dovrà cooperare nell'accertamento delle condizioni che legittimano l'accoglimento del ricorso, acquisendo anche d'ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione del paese di origine (cfr. Cass. SS.UU. 17.11.2008 n. 27310). Del resto, tale intervento è stato pienamente recepito dal legislatore delegato che, all'art. 19 comma 8 del d.lgs. 150/2011, applicabile in precedenza, espressamente prevedeva che "il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia". Parimenti, anche l'art. 35bis d.lgs. 25, come introdotto dal d-l 13\2017, ai commi 9 e 10, assicura analogo potere istruttorio ufficioso al giudice delle controversie previste dall'art. 35.

Complementare a tale affermazione è quella secondo cui in tema di accertamento del diritto ad ottenere una misura di protezione internazionale, il giudice non può formare il proprio convincimento esclusivamente sulla base della credibilità soggettiva del richiedente e sull'adempimento dell'onere di provare la sussistenza del *fumus persecutionis* a suo danno nel paese d'origine, essendo, invece, tenuto a verificare la condizione di persecuzione di opinioni, abitudini, pratiche sulla base di informazioni esterne e oggettive relative alla situazione reale del paese di provenienza, mentre solo la riferibilità specifica al richiedente del *fumus persecutionis* può essere fondata anche su elementi di valutazione personale tra i quali la credibilità delle dichiarazioni dell'interessato (Cass., 24544/2011; Cass. 4139/2011, Cass. 26056/2010; Cass. 17576/2010).

Sul giudice incombe, quindi, il dovere di ampia indagine, di completa acquisizione documentale, anche officiosa, e di complessiva valutazione anche della situazione reale, al momento della decisione, del Paese di provenienza, doveri imposti dal d.lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (emanato in attuazione della direttiva 2005/85/CE), norma alla stregua della quale ciascuna domanda deve essere esaminata alla luce d'informazioni aggiornate sulla situazione del Paese di origine del richiedente asilo, informazioni che la Commissione Nazionale fornisce agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.

Stanti le su esposte coordinate normative e giurisprudenziali, occorre esaminare le doglianze avanzate, ricordando che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che in ogni caso l'adito giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, come da giurisprudenza che si condivide per la quale "*il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di protezione internazionale da parte dell'apposita Commissione, non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata. E infatti la legge (d.lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 10 cit.) stabilisce che la sentenza del tribunale può contenere, alternativamente, il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, e non anche il puro e semplice annullamento del provvedimento della Commissione*" (Cass.,

Firmato Da: MOLFINO CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20b8d9c1a4d4660dcec1aed3ac00749c - Firmato Da: BISOGNI GRAZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f42bede116c2fb16f55aa9fc0e63376

ord. 9.12.2011 n. 26480; Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 420 del 13/01/2012 e da ultimo Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, n. 7385, per la quale "*In tema di protezione internazionale, la nullità del provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale, per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall'interessato o in una delle lingue veicolari, non esonera il giudice adito dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché oggetto della controversia non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire, non rilevando in sè la nullità del provvedimento ma solo le eventuali conseguenze di essa sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa.*").

Procedendo, pertanto, alla disamina del merito della controversia, alla Commissione Territoriale il ricorrente, privo di documenti di identificazione, ha dichiarato di essere un cittadino nigeriano, nato nel villaggio di Guale, posto nello Stato di Kano, ed ha aggiunto di essere di etnia hausa e di religione mussulmana. L'istante ha sostenuto di essere partito dalla Nigeria all'inizio di febbraio del 2014 ma di non ricordare il giorno, né è riuscito a ricordare quando è giunto in Italia, sbarcando in Sicilia. Egli ha saputo dire solo quando è arrivato a Napoli, il 25.7.2016. Il richiedente ha, inoltre, asserito di avere frequentato per lo più la scuola coranica e solo due anni di scuola pubblica ed ha affermato di avere fatto il meccanico nel suo paese di origine. Egli ha anche dichiarato che nel villaggio di origine vivono la madre e le sorelle più piccole, mentre il padre e la sorella maggiore sono morti ed il fratello maggiore è scomparso. Circa le ragioni per le quali è partito dalla Nigeria, il richiedente ha sostenuto che alla morte del padre i fratelli di quest'ultimo volevano appropriarsi dei beni lasciati, quali la casa ed il terreno. Ne nacque un conflitto tra le due famiglie che la madre cercò di mediare. Un giorno, tuttavia, scoppiò un litigio perché, alla vista della spinta della madre, data dallo zio e dal cugino, il richiedente reagì ma accusò un pugno sul naso dal cugino, che aveva anche un anello al dito e che pertanto gli arrecò un taglio. Dopo il litigio, la famiglia del padre fece un maleficio alla sua, che cercò di levarselo. Il richiedente ha sostenuto che vicino casa sua c'è un fiume e che da lì lo spirito lo fece impazzire. Fu così che egli decise di lasciare la casa senza avvisare nessuno. Poiché anche la madre e le sorelle più piccole temono il maleficio, esse hanno lasciato la casa e si sono trasferite in un'altra. Il richiedente ha anche asserito, in risposta alla domanda se il maleficio era diretto alla casa o alle persone, che lo spirito gli avrebbe fatto male al braccio e che lui ha avuto un amuleto per scacciarlo, che il padre era andato a prendere. In risposta alla domanda sui timori di un rientro in patria, il richiedente ha sostenuto di non poterlo fare, di avere paura e di non averne voglia, dichiarando di temere la famiglia, evidentemente del padre, perché i suoi componenti sono cattivi.

La Commissione ha rigettato la domanda di protezione internazionale, assumendo che il racconto dell'istante non era credibile perché generico e vago, con particolare riferimento alla questione del maleficio ad opera della famiglia paterna. Ha anche reputato irrilevante la relazione della psicologa, prodotta in sede di colloquio, perché fondata su di un unico colloquio, tenutosi due anni dopo l'arrivo dell'istante in Italia, e la documentazione medica successivamente acquisita e riguardante le alterazioni post traumatiche riscontrate sul richiedente. Ha, inoltre, escluso l'esistenza di una situazione di violenza indiscriminata nella zona di provenienza del paese di origine (che, dunque,

Firmato Da: MOLFINO CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20b8d9c1a4d4660dcec1aed3ac00749c - Firmato Da: BISOGNI GRAZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f42bede116c2fb16f55aa9fc0e63376

non ha posto in discussione), oltre che le condizioni per l'espressione di un parere favorevole al riconoscimento della protezione umanitaria.

In punto di fatto, nel ricorso il richiedente non ha aggiunto nulla al già tratteggiato dissidio familiare ed al maleficio sortito a suo danno. Ha solo genericamente alluso a torture patite in Libia, ma senza specificare nulla al proposito, nemmeno quando è giunto in questo paese e che vita lì avrebbe condotto. Egli, infine, ha preteso il riconoscimento della protezione sussidiaria, sia richiamando il rischio di subire trattamenti inumani e degradanti da parte dei fratelli del padre, anche per l'applicazione della legge islamica per la risoluzione delle controversie ereditarie, sia per l'esistenza di una condizione di violenza indiscriminata.

Orbene, la domanda di riconoscimento della protezione internazionale nelle sue forme cd. maggiori deve essere rigettata.

Il rischio effettivo di subire trattamenti inumani e degradanti o, peggio, di essere ucciso per mano dei familiari ostili, per via delle mire di questi ultimi sui beni paterni, non ha raggiunto nemmeno un minimo livello di concretezza, atteso che – come giustamente considerato dalla Commissione – il racconto si è distinto per genericità estrema ed inconsistenza. È stato, infatti, riferito un solo episodio di aggressione, finito con il suo ferimento, e non solo non si è nemmeno indicato il periodo di tempo in cui esso sarebbe accaduto, in relazione alla partenza del nostro dal suo paese, ma non è stato nemmeno dichiarato di non essersi potuti avvalere della protezione dello Stato o delle autorità locali preposte alla soluzione delle dispute di natura ereditaria che sorgono all'interno di una comunità. A fronte di tale penuria di informazioni su aspetti decisivi del fatto posto a base della richiesta di protezione internazionale, a nulla è valso sottolineare, al fine di rafforzare il pericolo di subire il danno grave delineato dall'art. 14, lett. b), d.lgs. 251 cit., l'applicazione della *sharia* nella zona di provenienza del richiedente, se si considera che questi stesso ha riconosciuto di essere mussulmano e di avere frequentato per lo più la scuola coranica, dando ad intendere una certa condivisione del contesto religioso e sociale in cui è vissuto e senza mai nemmeno accennare ad una qualunque forma di distacco critico da esso.

D'altra parte, il ricorrente non è comparso di persona all'udienza di comparizione delle parti, da questo giudice fissata dinanzi a sé. In tal modo egli non ha adempiuto al suo dovere di cooperare nell'istruttoria della sua domanda di protezione, impostogli dall'art. 3 d.lgs. 251 cit., sottraendosi alla possibilità di essere interrogato dal giudice ed all'obbligo di circoscrivere quel narrato estremamente generico esposto dinanzi alla Commissione e rimasto invariato per via dello scarno contenuto del ricorso.

Anche la pretesa di conseguire la protezione sussidiaria sostenendo che nello Stato di Kano esiste una condizione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno o internazionale non può avere seguito.

L'art. 15, lett. c), della direttiva n. 2004/83, in attuazione della quale è stato emesso il d.lgs. 251\07, deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, sussiste un conflitto armato interno quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato

Firmato Da: MOLFINO CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20b8d9c1a4d4660dcec1aed3ac00749c - Firmato Da: BISOGNI GRAZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f42bede116c2fb16f55aa9fc0e63376

come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione (Corte giustizia UE sez. IV 30 gennaio 2014 n. 285).

Le informazioni aggiornate sulla situazione della sicurezza nello Stato di Kano, posto nel nord ovest della Nigeria, depongono per l'esistenza di una condizione di violenza armata episodica, originata da discontinui attacchi di gruppi terroristici (nel 2012 e nel 2016) che consentono di sostenere che questo Stato gode di maggiore tranquillità e stabilità, sotto il profilo in esame, rispetto alla ben peggiore situazione caratterizzante gli Stati del nord est del paese africano (cfr. rapporto Easo sulla Nigeria del giugno 2017; Amnesty International, Amnesty International Report 2017/18 - Nigeria, 22 February 2018, available at: http://www.refworld.org/docid/5a993898a.html; United States Department of State, Country Reports on Terrorism 2016 - Foreign Terrorist Organizations: Boko Haram (BH), 19 July 2017, available at: http://www.refworld.org/docid/5981e3e327.html; Nigeria – Researched and compiled by the Refugee Documentation Centre of Ireland on 16 March 2018: Information in relation to active terrorist groups in all areas in Nigeria, consultabile sul sito Easo Coi Portal).

La condizione attuale della sicurezza della regione di provenienza del ricorrente, unitamente alle recenti notizie sulle gravi conseguenze di recenti inondazioni verificatesi nello Stato di Kano, che hanno causato la distruzione di numerosissime abitazioni e di estese piantagioni (*Flood kills 31 people, destroys 10,000 houses in Kano*, The Guardian, 18.9.2018; *Flood kills 31 people, destroys 10, 000 houses in Kano state- official*, https://www.vanguardngr.com/2018/09/flood-kills-31-people-destroys-10-000-houses-in-kano-state-official/) possono, tuttavia, rilevare al fine di riconoscere al richiedente la tutela residuale costituita dal rilascio del permesso per ragioni umanitarie.

Come sopra precisato, questa forma di protezione minore si configura come clausola di salvaguardia, che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutti quei casi concreti che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa, ma nei quali ricorrono comunque situazioni meritevoli di tutela per ragioni umanitarie, quali le pregresse esperienze traumatiche, motivi di salute, motivi di famiglia, particolari motivi per i quali l'interessato sia stato di fatto costretto a lasciare il suo Paese, assenza di legami con il Paese di origine, contesto socio-culturale diffuso che, seppur non corrispondente a conflitto armato interno, evidenzi una sostanziale impunità ed un mancato controllo sull'utilizzo di violenze diffuse, soprusi o vendette quali strumenti normali di soluzione delle controversie o, infine, quando ricorrano le condizioni per la protezione sussidiaria però limitate nel tempo. D'altra parte, la giurisprudenza che si condivide ha stabilito che "*Al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, il giudice della protezione internazionale può valutare le medesime circostanze sulla base delle quali ha escluso il riconoscimento delle due misure maggiori, non essendo necessario dedurre fatti o ragioni diverse od alternative, senza che assuma alcun rilievo la possibilità per il richiedente di spostarsi in un'area*

Firmato Da: MOLFINO CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20b8d9c1a4d4660dcec1aed3ac00749c - Firmato Da: BISOGNI GRAZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f42bede116c2fb16f55aa9fc0e63376

geografica diversa del paese d'origine" (cass.21903\2015).

Pertanto, tenendo conto del carattere sporadico degli episodi di violenza di matrice terroristica e delle disastrose conseguenze dei recentissimi fenomeni atmosferici, i quali rendono ancora instabile la situazione generale della sicurezza di questa parte della Nigeria, questo giudice ritiene di potere riconoscere quei seri motivi umanitari che sconsigliano il rientro del richiedente nel suo paese d'origine, tenuto conto della particolare vulnerabilità in cui egli si troverebbe in caso di rimpatrio.

In ordine alle spese processuali provvede alla loro compensazione, in ragione dell'accoglimento di parte della domanda subordinata.

PQM

Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:

- riconosce a [redacted] a protezione umanitaria ai fini del rilascio del permesso di soggiorno nel territorio italiano e dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
- compensa le spese processuali;
- manda alla cancelleria di procedere a notificare la presente ordinanza al ricorrente e al Ministero dell'Interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e di procedere a comunicare la stessa alla Procura della Repubblica di Napoli.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 20.9.2018
Si comunichi

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Caterina Molfino

Firmato Da: MOLFINO CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20b8d9c1a4d4660dcec1aed3ac00749c - Firmato Da: BISOGNI GRAZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f42bede116c2fb16f55aa9fc0e63376